



LA RETTRICE

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità dell’efficienza del Sistema universitario”;

VISTO lo Statuto della Scuola Superiore Sant’Anna;

VISTO il DPCM in data 25.02.2020, “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM in data 01.03.2020 contenente ulteriori misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 8.3.2020 pubblicato in pari data sulla G.U. 59 che prevede “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;

VISTO il DPCM 9.3.2020 pubblicato sulla GU n. 62 in pari data, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23.2.2020 n.6 (...) applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM del 11.3.2020 pubblicato sulla GU n. 62 in pari data contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

VISTE le differenti Ordinanze del Presidente della Regione Toscana emanate in materia;

CONSIDERATA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca in data 26.02.2020 contenente indicazioni operative in merito all’applicazione del DPCM 25 febbraio 2020 nelle Università e la successiva nota dell’11.03.2020 con la quale, tra l’altro, si rammenta *“Alle università che hanno la proprietà di residenze per studenti, fermo restando la loro autonomia, ... di voler prestare, anche in questo ambito, la massima attenzione alle misure indicate dai due DPCM in questione”*, cioè quelli dello 08.03.20 e dello 09.03.20;

VISTO il DR 148/2020, ed in particolare l’art. 13;

VISTO il DPCM 22.3.2020 pubblicato sulla GU n. 74 in pari data, contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

RITENUTO opportuno dettare misure integrative allo stesso DR 148/2020 in merito alla vita collegiale, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli allievi, dei dipendenti delle ditte che garantiscono i servizi nei collegi e di evitare situazioni di rischio con misure che consentano, da un lato la possibilità di utilizzare gli spazi comuni, dall’altro di evitare spostamenti non essenziali da parte degli allievi;



Decreto 175

RITENUTO opportuno, per le ragioni anzidette, derogare a specifiche disposizioni, per la sola durata dell'emergenza e comunque almeno fino allo 03.04.2020, del "Regolamento per la vita collegiale e il funzionamento delle strutture collegiali della Scuola Superiore Sant'Anna";

DECRETA

Art. 1

Gli allievi e le allieve che al momento sono fuori dalle proprie residenze collegiali non potranno rientrare in collegio fino a quando non sarà terminato il periodo di emergenza.

Art. 2

Per gli allievi che sono rimasti in collegio sono garantiti i servizi essenziali tra i quali il servizio mensa. Durante il consumo dei pasti nei locali della mensa dovranno mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Di disporre che gli allievi, come regola generale, rimangano nelle strutture collegiali dove risiedono; tuttavia è consentito agli allievi dei collegi Faedo e Terzani, a seguito del trasferimento in sede Centrale per usufruire della mensa all'ora di pranzo, di rimanere in Sede Centrale e usufruire dei relativi spazi comuni, mantenendo le distanze di sicurezza, fino all'ora della cena.

L'uso delle aule è consentito nel limite di 2-3 persone per aula, con la raccomandazione di areare la stanza frequentemente. Dopo aver consumato la cena, gli allievi dovranno ritornare nei loro collegi di residenza. Non sono consentiti altri tipi di spostamento rispetto a quelli indicati nel presente articolo, se non per motivi di necessità urgente (acquisto medicine, ecc).

Non è ammessa la presenza di persone estranee alla Scuola nei Collegi o il pernottamento fuori dal collegio.

Il giardino della scuola e gli altri spazi comuni, interni ed esterni, dei tre collegi potranno essere utilizzati dagli allievi nel rispetto delle distanze di sicurezza.

Art. 3

In caso di sintomi influenzali, quali tosse, mal di gola e febbre per la tutela della salute di tutta la comunità, gli allievi e le allieve dovranno seguire queste indicazioni:

- a) rimanere in camera;
- b) contattare il proprio medico di medicina generale;
- c) segnalare il proprio stato di salute a infosalute@santannapisa.it indicando un proprio riferimento telefonico, per essere prontamente ricontatti dalla Scuola".

Il servizio di consulenza psicologica per gli allievi prosegue solo ed esclusivamente a distanza nella misura in cui ciò sia ritenuto possibile dai professionisti incaricati dalla Scuola.



Decreto 175

Art. 4

I servizi di prestito e di *document delivery* della Biblioteca sono sospesi fino a nuova disposizione. I prestiti in scadenza sono prorogati fino alla riapertura della Biblioteca.

Art.5

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del "Regolamento per la vita collegiale e il funzionamento delle strutture collegiali della Scuola Superiore Sant'Anna", nel periodo di emergenza, in caso di violazione, da parte degli allievi, delle disposizioni nazionali e delle direttive definite dalla Scuola a fronte dell'emergenza COVID – 19, la Rettrice, con provvedimento di urgenza può disporre una sanzione disciplinare, previa audizione del soggetto interessato. In base alla gravità della violazione, la sanzione può consistere nella ammonizione, nell'allontanamento dalla struttura collegiale, ovvero, come extrema ratio, nell'espulsione in caso di comportamenti gravi o ripetuti lesivi dell'incolumità fisica o psichica propria e/o altrui. L'espulsione potrà essere comminata previa consultazione dei Presidi e sarà sottoposta a ratifica del Senato accademico nella prima seduta utile.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia nel periodo di emergenza sanitaria e comunque almeno sino al 3.04.2020 o ad ulteriori proroghe disposte con provvedimenti a carattere nazionale.

Pisa,23 marzo 2020

LA RETTRICE

(f.to dgt Prof.ssa Sabina Nuti)